

DECRETO MINISTERIALE 28 APRILE 1972.

**DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELLA VILLA
CASTELLAZZO, IN COMUNE DI RHO.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

*VISTA LA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, SULLA PROTEZIONE DELLE
BELLEZZE NATURALI;*

*VISTO IL REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 3 GIUGNO 1940, N.
1357, PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PREDETTA;*

ESAMINATI GLI ATTI;

*CONSIDERATO CHE LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI MILANO PER LA
PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI, NELL'ADUNANZA DEL 26 SETTEMBRE
1968, HA INCLUSO NELL'ELENCO DELLE LOCALITA' DA SOTTOPORRE ALLA
TUTELA PAESISTICA, COMPILATO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE
SOPRACITATA LA VILLA DENOMINATA _CASTELLAZZO_ CON IL PARCO ED I
TERRENI CIRCOSTANTI SITA NEL COMUNE DI RHO;*

*CONSIDERATO CHE IL VERBALE DELLA SUDDETTA COMMISSIONE E' STATO
PUBBLICATO NEI MODI PRESCRITTI DALL'ART. 2 DELLA PRECITATA LEGGE
ALL'ALBO DEL COMUNE DI RHO;*

*VISTO CHE NESSUNA OPPOSIZIONE E' STATA PRESENTATA, A TERMINI DI
LEGGE, AVVERSO LA PREDETTA PROPOSTA DI VINCOLO;*

*CONSIDERATO CHE IL VINCOLO COMPORTA, IN PARTICOLARE, L'OBBLIGO DA
PARTE DEL PROPRIETARIO, POSSESSORE O DETENTORE A QUALSIASI TITOLO,
DELL'IMMOBILE RICADENTE NELLA LOCALITA' VINCOLATA, DI PRESENTARE ALLA
COMPETENTE SOPRINTENDENZA, PER LA PREVENTIVA APPROVAZIONE QUALUNQUE
PROGETTO DI OPERE CHE POSSANO MODIFICARE L'ASPETTO ESTERIORE DELLA
LOCALITA' STESSA;*

*RICONOSCIUTO CHE LA ZONA PREDETTA HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
PERCHE' IL COMPLESSO DENOMINATO _CASTELLAZZO_, COSTITUITO DALLA VILLA
SETTECENTESCA E DAL PARCO FORMA UN INSIEME DI GRANDE VALORE ESTETICO
E TRADIZIONALE PER LA PRESENZA DELL'EDIFICIO SETTECENTESCO CIRCONDATO
DA CARATTERISTICI VIALI CON PIANTE ANCHE SECOLARI DI PREGEVOLI
ESSENZE QUALI MAGNOLIE, PINI, CEDRI, DEODARA, PINI MARITTIMI, TIGLI
IPPOCASTANI, PLATANI, TAXUS, QUERCE E CIPRESSI. IL COMPLESSO STESSO,
INOLTRE, SI ERGE ISOLATO NELLA PIANEGGIANTE CAMPAGNA CIRCOSTANTE E
COSTITUISCE ASSIEME CON ESSA, UN QUADRO PANORAMICO GODIBILE DALLE
STRADE PUBBLICHE DELLA ZONA;*

DECRETA:

LA VILLA DENOMINATA _CASTELLAZZO_ CON IL PARCO ED I TERRENI CIRCOSTANTI SITI NEL COMUNE DI RHO HANNO NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO, AI SENSI DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, E SONO, QUINDI, SOTTOPOSTI A TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE STESSA. LA ZONA E' DELIMITATA NEL MODO SEGUENTE: I LIMITI DELLA ZONA PROPOSTA RAPPRESENTATI NELLA PLANIMETRIA IN SCALA: 1:2000, SONO I SEGUENTI:

A NORD LA STRADA CAMPESTRE CHE VA DAL CANALE RIALE VERSO EST-NORD-EST PASSANDO DAL LIMITE TRA LE PARTICELLE 38 E 39 DEL FOGLIO N. 5,

A NORD DELLA CASCINA IRA FRA LE PARTICELLE 30, 48 E LA PARTICELLA 31 E 50, E SUL BORDO SUD DELLE PARTICELLE 48 E 49 ESCLUSE;

A OVEST COL CANALE RIALE, LA STRADA COMUNALE DI VANZAGO E IL COMUNE DI PREGNANA, POI CON IL FIUME OLONA NEL RAMO CHE RASENTA IL MOLINO PREPOSITURALE COMPRENDENDO LE PARTICELLE 60, 61, 73, 74 DEL FOGLIO N. 14; A SUD CON IL CONFINE TRA LA PARTICELLA 99 E LA 101, LA STRADA VICINALE CASTELLAZZO-MONTECATINI PER BREVE TRATTO, IL LIMITE SUD DELLA PARTICELLA 100;

A EST, INFINE, IL CONFINE TRA LA PARTICELLA 100 E 105, LA STRADA PREPOSITURALE; IL BORDO EST DELLA PARTICELLA 90 COMPRESA, DELLA PARTICELLA 75 COMPRESA, DELLA PARTICELLA 44 COMPRESA, PER SEGUIRE POI VERSO NORD LA VIA CASTELLAZZO FINO ALLA PARTICELLA 135 COMPRESA E POI VERSO NORD-OVEST SEGUE IL CONFINE EST DELLE PARTICELLE 133, 12 E 129. TALI LIMITI SONO GRAFICAMENTE INDICATI NEI DUE FOGLI CATASTALI 5 E 14 DEL COMUNE DI RHO.

IL PRESENTE DECRETO SARA' PUBBLICATO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO 3 GIUGNO 1940, N. 1357, NELLA GAZZETTA UFFICIALE INSIEME CON IL VERBALE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DI MILANO.

LA SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DI MILANO CURERA' CHE IL COMUNE DI RHO PROVVEDA ALL'AFFISSIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE CONTENENTE IL PRESENTE DECRETO ALL'ALBO COMUNALE ENTRO UN MESE DALLA DATA DELLA SUA PUBBLICAZIONE, E CHE IL COMUNE STESSO TENGA A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI, ALTRA COPIA DELLA GAZZETTA UFFICIALE, CON LA PLANIMETRIA DELLA ZONA VINCOLATA, GIUSTA L'ART. 4 DELLA LEGGE PRECITATA.

LA SOPRINTENDENZA COMUNICHERA' AL MINISTERO LA DATA DELL'AFFISSIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE STESSA.

ROMA, ADDI' 28 APRILE 1972.

C. 4. 439 (m. 1/2)
C. 4. 440 (m. 1/2)

